

Alert n. 33:
Decreto Min. Lavoro;
Alert n. 34:
Decreto MISE
Alert n. 35:
Ord. Min. Salute e MIT
Alert n. 36:
Dpcm 28.03.2020

Emergenza COVID-19 ALERT ASSARMATORI n. 33-34-35-36

30 Marzo 2020

Le nuove misure urgenti alla luce dell'emergenza sanitaria COVID-19

ALERT n. 33: il nuovo decreto del Ministero del Lavoro sull'attribuzione dell'indennità a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza" ex art. 44 del Decreto Cura Italia.

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha approvato in data 28.03.2020 un decreto che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (cd. "Decreto Cura Italia")¹, fissa i criteri e le modalità di attribuzione di un'indennità per i lavoratori che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Il nuovo decreto, dunque, si compone di 5 articoli e stabilisce i casi e le modalità per l'ottenimento della citata indennità riconosciuta dal Decreto Cura Italia a valere sul "Fondo per il reddito di ultima istanza" in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria danneggiati dal COVID-19.

L'**Articolo 1** prevede che: **(i)** la quota parte del limite di spesa di cui al Fondo istituito dal Decreto Cura Italia è destinato al sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria ed è individuata in 200 milioni di euro per l'anno 2020; **(ii) il sostegno al reddito costituito da un'indennità per il mese di marzo pari a euro 600, è riconosciuto ai lavoratori che abbiamo percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, non superiore a 35.000 euro, o comunque compreso tra i 35.000 euro e i 50.000 euro, la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi**

¹ Vds. art. 44 del D.L. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato "Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19" secondo cui: "1. Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti di cui al presente comma, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con uno o più decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell'indennità di cui al comma 1, nonchè la eventuale quota del limite di spesa di cui al comma 1 da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103.3. Alla copertura degli oneri previsti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 126".

emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; (iii) l'indennità corrisposta non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i benefici di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del Decreto Cura Italia né con il reddito di cittadinanza e il soggetto richiedente deve aver adempiuto agli obblighi contributivi previsti per il 2019.

L'**Articolo 2** definisce il concetto di cessazione, riduzione e sospensione dell'attività precisando, per queste ultime due ipotesi, che deve trattarsi di una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del primo trimestre rispetto al reddito del primo trimestre 2019.

L'**Articolo 3** stabilisce le modalità di attribuzione dell'indennità e l'obbligo di comunicazione degli elenchi dei beneficiari precisando che le domande per l'ottenimento della citata indennità sono presentate da professionisti e lavoratori autonomi dal 1° aprile 2020 agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti che ne verificano la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio, provvedendo ad erogarlo all'interessato.

Da ultimo, gli **Articoli 4 e 5** prevedono, segnatamente, il monitoraggio dell'utilizzo delle risorse disponibili – e delle istanze presentate e di quelle ammesse a pagamento – da parte degli enti di previdenza obbligatoria con cadenza settimanale e la copertura finanziaria valida per l'anno 2020.

Per ulteriori dettagli e per completezza di informazione invitiamo tutti a leggere la documentazione originale [allegata](#) **che pur essendo stata già divulgata dopo la firma, non è ancora stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.**

ALERT n. 34: il Decreto del MISE sulla determinazione delle scorte di sicurezza di greggio e/o prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con [decreto del 19 marzo 2020](#) (20A01811), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 82 del 28 marzo 2020, ha decretato la **determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l'anno scorta 2020**. In particolare:

l'inizio dell'anno scorta è fissato al **1° luglio 2020** e termina alla data di inizio del successivo anno scorta individuata dal decreto ministeriale che stabilisce l'imposizione degli obblighi di scorta per l'anno scorta 2021.

Le scorte, da costituire e mantenere stoccate, sono calcolate sulla base delle importazioni nette giornaliere medie e sono specificate nel dettaglio nel [documento allegato](#), all'articolo 1 comma 3.

Il decreto non ravvisa l'opportunità di includere ulteriori obblighi di scorta relativamente al **prodotto gas di petrolio liquefatto (GPL)**.

Nel decreto sono identificati i seguenti prodotti che compongono le scorte specifiche italiane per l'anno scorta 2020 che rappresentano oltre il 75% del consumo interno dell'anno 2019:

- a) **Benzina per motori;**
- b) **Jet fuel del tipo cherosene;**
- c) **Gasolio (olio combustibile distillato);**
- d) **Olio combustibile (ad alto e basso tenore di zolfo).**

All'**Articolo 5** del decreto viene poi specificata la **determinazione della quota individuale** di scorte in prodotti e scorte di sicurezza di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi.

Inoltre per l'anno scorta 2020, in via sperimentale, il limite massimo percentuale di **scorte di sicurezza anche specifiche detenibili nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea è fissato al 100 per cento**. L'Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) detiene le scorte esclusivamente nel territorio nazionale.

Il decreto indica poi i **limiti percentuali massimi dei biocarburanti detenibili** da ciascun soggetto obbligato a copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza e scorte in prodotti relativamente ai prodotti gasolio e benzina per motori. Tali limiti sono fissati al **25% per biocarburanti miscelabili con il gasolio**, e al **10% per biocarburanti miscelabili con la benzina per motori**.

Al decreto sono annessi, infine, **due allegati**:

- A)** il primo riporta l'elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate dei prodotti petroliferi da utilizzare per il calcolo di copertura dell'obbligo delle scorte specifiche e delle scorte in prodotti di cui all'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019;
- B)** il secondo invece riporta l'elenco dei coefficienti di trasformazione delle tonnellate di petrolio greggio e dei prodotti petroliferi da utilizzare per la dichiarazione di immissione in consumo di cui all'art. 3, comma 8 e art. 7, comma 6, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249 e per il calcolo di copertura dell'obbligo di scorte di sicurezza di cui all'art. 3 del medesimo decreto legislativo, come modificato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 luglio 2019.

ALERT n. 35: L'Ordinanza del Ministero della Salute, di concerto con il MIT, sulle ulteriori misure in materia di contenimento del contagio da COVID-19 relativamente agli ingressi provenienti da Stati terzi. Disposizioni stringenti per chi rientra in Italia.

Il Ministero della Salute ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con ordinanza del 28 marzo 2020 ([in allegato](#)) dispongono nuove misure stringenti, in vigore dalla data di emanazione dell'ordinanza, per chi fa ingresso in Italia. L'ordinanza contiene anche misure organizzative che devono essere adottate dai vettori e dalle compagnie di navigazione, al fine di contrastare il diffondersi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Nel testo dell'ordinanza si evince l'obbligo per chiunque arrivi nel territorio nazionale tramite trasporto di linea aereo, **marittimo**, ferroviario o terrestre, **di consegnare al vettore, all'imbarco, una dichiarazione che specifichi i motivi del viaggio, l'indirizzo completo dell'abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il periodo di sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, il mezzo privato o proprio che verrà utilizzato per raggiungerla e un recapito telefonico** presso cui ricevere le comunicazioni durante l'intero periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario.

Le persone che fanno ingresso in Italia, **anche se asintomatiche**, sono obbligate a comunicarlo immediatamente al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente per territorio e sono sottoposte alla **sorveglianza sanitaria e all'isolamento fiduciario per un periodo di 14 giorni** presso l'abitazione o la dimora preventivamente indicata all'atto dell'imbarco. **In caso di insorgenza di sintomi di COVID-19, sono obbligate a segnalarlo con tempestività all'Autorità sanitaria².**

Ad eccezione delle ipotesi in cui vi sia l'insorgenza di sintomi di COVID-19, durante il periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario è sempre consentito alle persone di procedere ad un nuovo periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso un'altra abitazione o dimora diversa da quella segnalata all'Autorità sanitaria, trasmettendo alla stessa la dichiarazione prevista con l'indicazione dell'itinerario che si intende effettuare e il mezzo che verrà utilizzato.

I vettori e le compagnie di navigazione acquisiscono e verificano prima dell'imbarco la documentazione, provvedendo alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri e **vietando l'imbarco se uguale o maggiore di 37,5 gradi e nel caso in cui la documentazione non sia completa**. Sono, inoltre, tenuti ad adottare le misure organizzative che assicurano in tutti i momenti del viaggio una distanza interpersonale di almeno un metro tra i passeggeri trasportati e, in caso di trasporto aereo, si raccomanda l'uso da parte dell'equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuali.

Le disposizioni non si applicano all'equipaggio dei mezzi di trasporto, al personale addetto al trasporto merci e al personale viaggiante appartenente a imprese con sede legale in Italia.

L'ordinanza, inoltre, dispone che il divieto di ingresso nei porti italiani alle società di gestione, alle compagnie di navigazione e ai comandanti delle navi passeggeri di bandiera

² Inoltre, se dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea utilizzato non sia possibile raggiungere l'abitazione o la dimora indicata, l'Autorità sanitaria competente per territorio informa immediatamente la Protezione Civile Regionale che, in coordinamento con la Protezione civile nazionale, determina le modalità e il luogo dove svolgere la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, con spese a carico esclusivo delle persone sottoposte a tale misura. Le stesse prescrizioni devono essere seguite anche da coloro che entrano in Italia tramite mezzo proprio o privato.

estera si applica, oltre che alle navi in servizio di crociera, anche per la sosta delle stesse navi con l'equipaggio senza passeggeri.

Per maggiori informazioni si invita a consultare le apposite [FAQ](#).

ALERT n. 36: Il Dpcm del 28.03.2020 sulle ulteriori disposizioni indirizzate ad offrire un aiuto economico ai Comuni mediante il Fondo di Solidarietà Comunale.

In relazione all'attuale situazione di emergenza sanitaria da COVID-19, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con Dpcm del 28 marzo 2020, ha fornito ulteriori disposizioni indirizzate ad offrire un aiuto economico ai Comuni attingendo, in anticipo, al **Fondo di Solidarietà Comunale** (ripartito tra i Comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e della Tasi), al quale vengono aggiunti ulteriori 400 milioni di euro con il vincolo che questa cifra venga utilizzata per buoni pasto e beni alimentari e farmaci per le persone in difficoltà economica.

Difatti, il Ministero dell'Interno provvede ad erogare a ciascun Comune quanto attribuito a titolo di Fondo di solidarietà comunale in due rate da corrispondere entro i mesi di maggio e ottobre 2020, di cui la prima pari al 66%, ovvero circa 4,3 miliardi di euro.

Per l'anno 2020 il Fondo di Solidarietà Comunale è composto dalla quota assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei Comuni, pari a 2.768.800.000 euro, incrementata dell'ulteriore quota dell'IMU derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i Comuni interessati del Fondo stesso.

Il Fondo di solidarietà comunale 2020 è stabilito nel complessivo importo di 6.199.513.364,88 euro. Tale importo è integrato di 332.031.465,41 euro derivanti dall'ulteriore quota dell'IMU di spettanza dei Comuni³.

Per maggiori informazioni si invita a consultare il [testo integrale del DPCM](#) e l'apposita [relazione illustrativa](#).

Da ultimo segnaliamo che la raccolta completa degli Alert è direttamente consultabile nella specifica [AREA RISERVATA](#) del sito www.assarmatori.eu.

³ L'Agenzia delle Entrate, inoltre, versa al capitolo 3697 dell'entrata del bilancio dello Stato una quota dell'IMU di spettanza dei Comuni delle Regioni a statuto ordinario, della Regione Sicilia e della Regione Sardegna pari, complessivamente, a 2.768.800.000,00 euro.

Il contenuto di questo articolo ha valore solo informativo e non costituisce un parere professionale. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare: segreteria@assarmatori.eu